

Allegato "A" al n. 2361/1750 Rep. del 24/11/2021

S T A T U T O

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione dell'Associazione - sede -

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), delle norme del Codice Civile in tema di associazioni e delle leggi vigenti in materia è costituita un'Associazione, sotto la denominazione:

"ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA IN PSICOLOGIA CLINICA- Ente del Terzo Settore",

in sigla denominata **"A.R.P.- ETS"** - di seguito indicata come "Associazione".

2. L' Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Comitato Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2 - Scopi

1. L' Associazione, che opera prevalentemente nell'area Lombarda, non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e prestazioni sanitarie.
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Art. 3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuove la ricerca di un modello di psicologia clinica avanzato che valorizzi gli apporti migliori delle differenti scuole di pensiero e del progresso scientifico attorno ad una concezione della psicopatologia come il risultato di distorsioni del percorso evolutivo determinate da fattori predispo-

nenti e/o da esperienze avverse nelle fasi primarie e secondarie dello sviluppo;

b) indice seminari e altri eventi di carattere formativo, sia di tipo teorico, sia tecnico-clinico, destinati ai soci;

c) indice seminari e altri eventi di carattere formativo aperti alla partecipazione di terzi, in cui sia favorito lo scambio con rappresentanti di altri indirizzi teorici e clinici, nel campo della psicologia clinica e dell'intervento psico-socio-sanitario;

d) imposta e verifica progetti di ricerca teorica e clinica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, profit e non profit, italiani e stranieri, che operano nel settore della psicologia clinica e dell'intervento psico-socio-sanitario;

e) fornisce coordinamento e supervisione scientifica a progetti formativi e/o di ricerca;

f) pubblica e divulga informazioni scientifiche attraverso la pubblicazione di scritti su libri e riviste di settore, la partecipazione a convegni, seminari e corsi nazionali ed internazionali, l'organizzazione di tavole rotonde, la presentazione di libri con l'autore e altre attività affini necessarie al perseguimento dello scopo;

g) stabilisce e coordina rapporti e collaborazioni con enti pubblici e privati, profit e non profit, italiani e stranieri, che operano nel settore della psicologia clinica e dell'intervento psico-socio-sanitario;

h) realizza progetti di prevenzione e di intervento psicologico, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, profit e non profit, italiani e stranieri, nel settore della psicologia clinica e dell'intervento psico-socio-sanitario, con particolare attenzione alle nuove forme di marginalità, fragilità e disagio;

i) sostiene persone con disagio attraverso interventi clinici individuali o allargati, anche mediante raccolta fondi a questo destinata.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

2. L'Associazione può svolgere, ai sensi del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Gli Associati hanno tutti uguali diritti.

3. L'esercizio dei diritti degli Associati e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dall'assemblea generale dei soci per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dall'assemblea dei soci, dal Comitato Direttivo e/o dal presente Statuto o dal Regolamento Interno.

4. L'assemblea può approvare un Regolamento Interno, che verrà elaborato a cura del Comitato Direttivo.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici, associazioni ed enti privati e pubblici, i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Gli Associati si dividono in Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori.

Sono Fondatori le persone che sono intervenute all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Ordinari le persone fisiche di sicura qualificazione, che svolgono attività clinica o di ricerca nell'ambito della psicologia clinica e che intendono partecipare con la propria attività alla promozione delle finalità dell'Associazione e che siano state ammesse a seguito della domanda inoltrata al Comitato Direttivo che deve decidere sulla stessa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Sono Onorari coloro che per meriti scientifici e/o culturali nel campo della psicologia clinica hanno apportato o possono apportare un contributo qualificato all'Associazione e che siano stati ammessi a seguito della proposta inoltrata al Comitato Direttivo che deve decidere sulla stessa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Sono Sostenitori gli Enti, le Società o le persone fisiche che concorrono a sostenere, con contributi finanziari o con altre facilitazioni l'Associazione e che siano stati ammessi a seguito della loro domanda rivolta al Comitato Direttivo che deve decidere sulla stessa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda stessa.

L'ammissione degli Associati sarà deliberata dal Comitato Direttivo, il quale dovrà attenersi al riguardo alle indicazioni espresse dall'Assemblea secondo il regolamento interno.

Ogni Associato, ad esclusione del Socio Onorario, è tenuto a versare all'Associazione entro il termine stabilito annualmente dal Comitato Direttivo la quota associativa determinata dall'Assemblea in funzione della qualifica di associato assunta.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Comitato Direttivo.

3. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Art. 6 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) decesso.

b) recesso volontario. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, via fax, posta elettronica certificata, raccomandata a/r, al Comitato Direttivo e produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui alla data dimostrabile dell'invio.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

c) per esclusione deliberata dal Comitato Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Comitato Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Comitato Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

4. Per il recesso e l'esclusione si richiama quanto stabilito dall'articolo 24 del Codice Civile.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 7 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Comitato Direttivo, salvo quanto disposto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 8 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art.9 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Tesoriere;
- e) Il Segretario;
- f) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui al Codice del Terzo Settore;
- g) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui al Codice del Terzo Settore.
- h) Comitati Tecnico-scientifici, qualora nominati.

Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Comitato Direttivo potrà attribuire al Segretario una indennità annuale nei limiti previsti dall'art. 10, sesto comma, del Decreto legislativo n. 460/1997.

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto di voto.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse sino a tre deleghe per associato.

Art. 11 - Diritto di voto

1. Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria di appartenenza, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del Regolamento Interno, nonché la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso comunicato

almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e invia straordinaria quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità ovvero tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Comitato Direttivo.
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Comitato Direttivo.
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Comitato Direttivo.
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Comitato Direttivo.
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione.
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui al Codice del Terzo settore.
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui al Codice del Terzo settore.
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione.
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Comitato Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi del Codice del Terzo settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Comitato Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

3. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

4. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 - Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto da tre a sette membri che siano soci, dura in carica tre esercizi, cessa alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e i suoi membri sono rieleggibili.

2. Il Presidente dell'Associazione ed il Tesoriere ne fanno parte di diritto, gli altri membri vengono eletti dall'Assemblea dei soci.

3. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, mediante avviso comunicato ai membri almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.

4. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti purché rappresentino la maggioranza dei componenti del Comitato

5. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

6. Il Comitato Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Art. 15 - Compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo:

a) indice e decide i temi di seminari e di altri eventi di carattere formativo dell'Associazione;

b) decide i programmi di studio, ricerca e formazione dell'Associazione;

c) stabilisce e coordina rapporti e collaborazioni dell'Associazione con enti pubblici e privati, profit e non profit, italiani e stranieri, che operano nel settore della psicologia clinica e dell'intervento psico-socio-sanitario;

d) stabilisce i progetti di prevenzione e di intervento psicologico nel settore della psicologia clinica e dell'intervento psico-socio-sanitario dell'Associazione;

e) Prende decisioni sulle domande di ammissione dell'Associazione e sulle esclusioni da essa, alle quali dovrà seguire ratifica da parte dell'Assemblea degli associati;

f) delibera le adesioni a società ed associazioni nazionali ed internazionali;

g) decide l'elezione del Vice-Presidente per la sostituzione del Presidente in caso di necessità o su delega;

h) redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere;

i) elabora il regolamento interno che deve essere approvato dall'Assemblea; ha inoltre facoltà di predisporre ulteriori regolamenti o codici etici di funzionamento;

l) delibera su ogni questione amministrativa con i più ampi

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà altresì di delegare determinati poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 16 - Verbale delle Adunanze

Alle adunanze del Comitato Direttivo partecipa con voto unicamente consultivo il segretario. Delle adunanze è redatto verbale dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dalla assemblea dei soci e presiede di diritto il Comitato Direttivo.
2. Il Presidente rappresenta ufficialmente l'Associazione sia in Italia che all'estero anche di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede e riunisce le adunanze del Comitato Direttivo, firma gli atti ufficiali, convoca le assemblee sia ordinarie che straordinaria e le presiede, cura che vengano eseguite le deliberazioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei soci. In caso di suo impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente eletto ai sensi dell'art. 13) del presente Statuto.

Art. 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) - ha in consegna i fondi sociali;
- b) - provvede agli incassi ed ai versamenti;
- c) - cura il versamento delle quote dei soci;
- d) - predispone le bozze del bilancio annuale preventivo e consuntivo.

Art. 19 Il Segretario

Il Segretario:

- a) coadiuva il Presidente ed il Comitato Direttivo;
- b) - provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- c) - cura i rapporti con le persone fisiche e giuridiche, Enti e Società in contatto con l'Associazione;
- d) - provvede all'organizzazione delle iniziative dell'Associazione.

Art. 20- Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1. Nei casi in cui l'Organo di Controllo sia obbligatorio ai sensi del Codice del Terzo Settore, o qualora venga istituito su base volontaria, sarà eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra i soci.
- 2. L'Organo di Controllo rimane in carica quattro esercizi e cessa alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica; è rieleggibile.
- 3. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato dallo stesso Organo di Controllo.
- 4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più

membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 21 - Competenze Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento.

c) esercitare il controllo contabile qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore.

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui allo stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 - L'organo di revisione

1. Nei casi in cui l'Organo di Revisione sia obbligatorio ai sensi del Codice del Terzo Settore, o qualora venga istituito su base volontaria, è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I componenti dell'Organo di Revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'Organo di Revisione rimane in carica quattro esercizi e cessa alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica; è rieleggibile.

3. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revi-

sione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato dallo stesso Organo di Revisione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, i componenti dell'Organo di Revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla loro sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I componenti dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, qualora la stessa non sia in possesso di personalità giuridica.

Qualora l'Associazione sia in possesso di personalità giuridica, essa risponde delle obbligazioni solo e esclusivamente con il proprio patrimonio.

2. I Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 24 - Comitati Tecnico Scientifici

1. Potranno essere nominati Comitati Tecnico-Scientifici e un Comitato Etico per le ricerche.

2. I Comitati Tecnico-Scientifici sono formati da persone, anche non aderenti all'Associazione, esperte nei settori dell'attività dell'Associazione. Hanno funzioni consultive nella determinazione degli indirizzi di attività dell'Associazione e sono chiamati ad esprimere pareri in ordine a specifiche questioni, mentre il Comitato Etico sarà composto da persone aderenti all'Associazione, e si occuperà della gestione e organizzazione delle ricerche.

Titolo V

I libri sociali

Art. 25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, dell'Organo di Revisione e di eventuali altri organi sociali, deve essere tenuto a cura dell'organo cui si

riferiscono.

3. L'Associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative.
- b) contributi pubblici e privati.
- c) donazioni e lasciti testamentari.
- d) rendite patrimoniali.
- e) i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali.
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse previste dal Codice del Terzo Settore.
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio redatto secondo le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro i

termini di legge.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

FIRMATO: ANNAMARIA PATERNUOSTO

CAMILLA RIVANI FAROLFI

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Paullo, 14 dicembre 2021.

Firmato digitalmente dal notaio Camilla Rivani Farolfi